



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 29 dicembre 2020

COVID: Cambio di regime IVA per i beni anti pandemia

L'articolo 124, comma 1 DL 34/2020 ha inserito detti beni nell'aliquota del 5% con esenzione fino al 31.12.2020 e con diritto alla detrazione.

Con la **circolare 26/2020** è stato precisato che **la fornitura di beni anti-Covid con contratto di locazione finanziaria sarà assoggettata al regime di esenzione fino al 31.12.2020**, e successivamente ad Iva del 5%, in virtù di quanto disposto dall'**articolo 16 del Decreto Iva**, per il quale "Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simil".

La posizione è stata confermata con la **risposta ad interpello 585/2020** che ha precisato che nelle ipotesi in cui i beni rientrano nelle previsioni di due aliquote (a seguito dei provvedimenti straordinari possibili e già usciti in materia anti emergenza) sconteranno **l'aliquota IVA più favorevole**.

Si ricorda che per le **cessioni di beni il momento impositivo avviene nel momento della consegna o spedizione**. Per quest'ultima si intende la consegna allo spedizioniere da parte del cedente.

RICORDA: Se, prima del momento di consegna o spedizione, avviene la fatturazione o il pagamento del corrispettivo, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato.

Ulteriore problematica è rappresentata dal fatto che la fattura emessa, ad esempio, il 31 dicembre, può essere tempestivamente trasmessa entro il 12 gennaio, considerato che il

cambio da esente ad IVA (seppur agevolata) costituisce un credito erariale è consigliabile inviare queste fatture nel limite massimo del 31 dicembre.

